

Regolamento Erasmus

Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia

1. Regole generali (che integrano quelle di Ateneo).

- a. **Esonero frequenza:** gli studenti in mobilità per il 4° e il 5° anno sono dispensati dalle firme di frequenza delle attività erogate nel periodo in cui sono stati all'estero; sono inoltre dispensati dal frequentare i tirocini del quarto anno (AFP del 4° anno) poiché essi verranno convalidati al superamento degli esami del 4° anno.
Gli studenti interessati a partire dal primo semestre del 6° anno dovranno assicurarsi che presso la sede estera prescelta si abbia la possibilità di frequentare lezioni e/o tirocini attinenti alla Clinica medica e alla Clinica chirurgica.
- b. **Divieto inserimento di insegnamenti nel Learning Agreement:** non possono essere sostenuti all'estero i seguenti insegnamenti del 6° anno:
Clinica Medica
Clinica Chirurgica.
- c. **Numero massimo di CFU acquisibili all'estero:** Durante la mobilità è possibile acquisire un numero massimo di crediti pari a 60 CFU per un anno e 30 CFU per sei mesi di durata della mobilità; il numero massimo è calcolato come somma dei CFU delle attività convalidabili del proprio piano di studi italiano. I Learning Agreement devono pertanto essere redatti tenendo conto del suddetto numero massimo. Eventuali autorizzazioni al superamento del numero massimo di CFU saranno valutate dalla Commissione, previa verifica della congruità dei programmi e analisi delle motivazioni del superamento.

2. Tirocinio del 5° e del 6° anno

- a. **Il tirocinio del 5° anno:**
 - i. può essere svolto presso le sedi che offrono tale possibilità e le aree andranno concordate con il Delegato Erasmus
 - ii. non è anticipabile al 4° anno o al primo semestre del 5° anno in caso di mobilità di durata semestrale.
 - iii. è costituito da 13 settimane così suddivise: 5 settimane di Medicina interna, 3 settimane di Chirurgia generale, 1 settimana di Terapia intensiva, 2 settimane di Pronto soccorso e 2 settimane a scelta libera. La sostituzione con un'area diversa e proposta dalla sede estera andrà concordata con il Delegato Erasmus.

b. Il tirocinio del 6° anno

- i. Non è possibile svolgere all'estero i tirocini obbligatori del 6° anno previsti per l'ottenimento della laurea abilitante. Gli studenti del sesto anno che intendono svolgere un periodo di mobilità nel primo semestre dovranno recuperare i tirocini nel secondo semestre.

3. Compilazione del Learning Agreement (LA)

a. Presentazione del Learning Agreement

- i. Prima della partenza lo studente deve presentare il LA con l'indicazione delle attività che vuole svolgere nella sede estera e la corrispondenza con le attività del suo piano degli studi. Per la compilazione del LA, sia ai fini della convalida che dell'autorizzazione alla partenza, è necessario inserire nella sezione "Before the mobility" le attività della sede estera e le attività italiane corrispondenti indicando il codice dell'attività e inserendo la denominazione della stessa.
- ii. In caso di corso integrato completo, deve essere inserito il nome del corso integrato.
- iii. Se non viene selezionato tutto il corso integrato, inserire solo i moduli che si intende frequentare.
- iv. I tirocini devono tutti essere indicati esplicitamente.

b. Equipollenze:

- i. E' possibile consultare la tabella con le indicazioni sui LA approvati negli ultimi due anni per conoscere come un esame estero può essere convalidato al rientro dalla mobilità.
- ii. Le Equipollenze potranno subire cambiamenti in base ad eventuali cambiamenti dei piani di studio della sede estera e/o della disponibilità ad accogliere gli studenti in tirocinio.
- iii. Eventuali esami non presenti nelle tabelle dovranno essere valutati dalla Commissione Erasmus, previa verifica della congruità dei programmi.

c. Corretta compilazione del LA

- i. Per una corretta pianificazione del programma delle attività da svolgere nell'Università ospitante lo studente dovrà :
 - verificare le informazioni sui piani di studio delle Università straniere visitando i loro siti Internet;
 - dare precedenza agli esami previsti nel corso dell'anno accademico in

cui si effettuerà l'esperienza Erasmus;

- dare precedenza agli esami che permettono il completamento dei corsi integrati;

- controllare il periodo di svolgimento dei corsi presso la sede estera.

Non si potranno selezionare corsi di un semestre differente da quello di permanenza presso la sede.

4. Adempimenti al termine del periodo di studio per procedura convalida/riconoscimento

a. Il riconoscimento viene richiesto dallo studente alla Commissione Erasmus del corso di Laurea consegnando l'apposito modulo compilato e sottoscritto.

Ad esso lo studente dovrà allegare:

-il Transcript of Records

-il LA e eventuali sue modifiche approvate e firmate durante la mobilità

-copia dell'attestato di arrivo e di partenza

-*Transcript of work* per la valutazione del tirocinio del 5° anno (uno per ogni area)

-**le copie** delle attestazioni rilasciate dal docente relative al superamento del singolo modulo per il completamento di un Corso Integrato (Es. moduli di SMC, SM, SMC1 etc...) che verrà svolto durante le sessioni di esami di GIUGNO/LUGLIO E SETTEMBRE.

b. La richiesta di riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero può essere presentata solo successivamente alla ricezione del Transcript of Records, rilasciato dall'Università ospitante.

c. Il riconoscimento delle attività sostenute deve essere richiesto entro trenta giorni dal rientro dalla mobilità e comunque entro e non oltre il 15 ottobre.

Gli studenti che non riuscissero a chiudere e completare i corsi integrati entro la sessione di esami di Settembre dovranno comunque fare la Richiesta di riconoscimento dei crediti effettuati all'estero entro il **15 ottobre**.

d. La Commissione Erasmus del corso di laurea provvede alla convalida delle attività formative sostenute all'estero e trasmette, quindi, la documentazione alla Segreteria studenti per l'imputazione dei dati alla carriera dello studente.

e. La convalida degli esami sostenuti verrà ratificata dal Consiglio di Corso di Laurea nella prima seduta utile.

f.

5. Regole di convalida

a. Viene riconosciuta per ogni attività sostenuta all'estero un'attività equipollente del piano degli studi, quale corso integrato, modulo o altra attività formativa (Tirocinio, Corso di lingua, ADE etc), così come indicato nel LA, nelle modifiche al

LA e nel Transcript of Records. Lo studente è tenuto ad integrare l'eventuale differenza di moduli/crediti sulla base di quanto stabilito dalla delibera di convalida.

- b. Viene assegnato ad ogni attività un voto o un'idoneità secondo quanto previsto dal piano; in caso di attività con voto, la conversione avverrà sulla base della Tabella di conversione consultabile al seguente link (<https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-589-fine-mobilita.html>); tale tabella indica in base alla scala applicata il voto corrispondente.
- c. Nel caso in cui venga convalidato l'intero corso integrato oppure tutti i moduli necessari per chiudere il corso integrato il voto attribuito sarà unico. Questo verrà calcolato come media ponderata dei voti ottenuti negli esami sostenuti presso la sede straniera sui CFU dei moduli del piano "italiano".
- d. Sarà possibile richiedere il riconoscimento di attività extra svolte all'interno del periodo di mobilità come crediti ADE se debitamente certificate e, se possibile, inserite nel LA. Per le settimane di tirocinio valutate come ADE sarà attribuito 1 CFU a settimana.

Le attività di tirocinio previste dalla sede estera come parte integrante della didattica e necessarie per il superamento dell'esame non possono essere riconosciute come ADE.

- e. Eventuali integrazioni ai Corsi Integrati svolti dopo la Sessione Autunnale potranno essere registrate direttamente dal Docente titolare dell'insegnamento dopo presa visione della Delibera Erasmus che verrà inviata allo studente.